PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO ED INFERIORE AD 1.000.000 DI EURO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI "RISANAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO RIO D'ITRI, TRATTO DA VIA RAINO A P.LE CARABINIERI D'ITALIA – COMUNE DI ITRI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021, INTERVENTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONUE M2C4 INVESTIMENTO 2.2.
CODICE CUP: C14H20001270001
CODICE CIG: 9510798EC8

LETTERA DI INVITO – DISCIPLINARE DI GARA

Trasmessa attraverso la piattaforma elettronica

Spett.le OPERATORE ECONOMICO
SEDE

Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui alla presente lettera d'invito sulla base delle condizioni di seguito specificate:

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del "Codice dei contratti pubblici" D.Lgs. n. 50/2016 (di qui in avanti "Codice"), in particolare attraverso il PORTALE DELLE GARE TELEMATICHE DELLA Provincia di latina accessibile dal sito http://www.provincia.latina.it o attraverso il seguente link:
https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

I lavori oggetto della presente procedura dovranno essere svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 smi e D.P.R. 207/2010 smi), conformemente alle disposizioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltre alla specifica normativa tecnica di settore e alle Linee Guida redatte dal MIMS e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000.

Premesse ed atti propedeutici
Si fa rilevare che per il presente appalto di lavori il Comune di Itri:
- è risultato destinatario del finanziamento assegnato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/02/2021, per una somma pari ad euro 999.500,00, e che la linea di finanziamento sopra citata è ora confluita nei PNRR M2C4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR;

L'appalto di cui alla presente procedura è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito della quota di

cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.
I principali provvedimenti inerenti la presente procedura sono:

- Deliberazione di Giunta del Comune di Itri n. 102 del 10/09/2020 con la quale è stato deliberato di proporre candidatura per il finanziamento ai sensi del Decreto 5 agosto 2020 del Ministero dell'Interno per la richiesta di un finanziamento per la realizzazione dell'opera "Risanamento, adeguamento strutturale, mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza del fosso Rio d'Itri, tratto da via Raino a piazzale Carabinieri d'Italia";
- Determinazione del Comune di Itri n. 283 del 05/04/2022 a firma del Responsabile del Servizio preposto si è preso atto della progettazione definitiva redatta dall'Arch. Roberto Simonelli;
- Provvedimento del Comune di Itri prot. n. 5845 del 08/04/2022 di indizione Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della citata L.241/1990;
- Deliberazione di Giunta del Comune di Itri n. 170 del 15/11/2022, nelle more della chiusura della Conferenza dei Servizi, con la quale si è provveduto ad approvare il relativo progetto definitivo opportunamente aggiornato alle somme e al tariffario regionale edizione luglio 2022;
- Determina a contrarre del Comune di Itri Area Tecnica n. 1146 del 17/11/2022;
- Determina di indizione della presente procedura di scelta del contraente, formalizzata dalla Provincia di Latina – Settore Avvocatura Servizio Centrale Unica di Committenza n. ___ del 25/11/2022.

Registrazione degli Operatori economici concorrenti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.
L'Operatore Economico, con la registrazione e – comunque – con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Itri, Piazza Umberto I, 1 – 04020 Itri (LT) – Telefono 07717321 PEC comune.itri@postecert.it.

2. PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 – art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e loro ss.mm.ii..

LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: [CUP C14H20001270001 – CIG 9510798EC8

3.

3.1. **luogo di esecuzione:** fosso Rio d'Itri tratto da Via Raino a piazzale Carabinieri d'Italia – COMUNE DI ITRI.

3.2. **descrizione:** L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: RISANAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO RIO D'ITRI

TRATTO DA VIA RAINO A PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA – COMUNE DI ITRI, **FINANZIATO CON FONDI PNRR, MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2**".
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto allegato agli atti della procedura, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3.3. **natura:** Gli interventi previsti e ritenuti più idonei per eliminare i numerosi elementi di criticità dovuti alla mancanza di manutenzione dell'alveo e delle sponde del fosso dove sono presenti alberature scalzate, vegetazione, massi lapidei di varie dimensioni e parti in frana che portano a conseguenti riflessi negativi sulla dinamica idraulica del fosso durante le fasi di piena, sono meglio evidenziati nei documenti tecnici di gara.
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alle categorie di cui al successivo punto 3.5;

3.4. **importo complessivo dei lavori:**
L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è pari ad €. 354.147,48.

Importi in euro		Colonna 1) A misura	Colonna 2) In economia	Colonna 3) TOTALE
a.1	Importo esecuzione lavori (a base di gara)	€. 657.563,03		€. 657.563,03
a.2	Oneri per attuazione piani di sicurezza	€. 20.578,84		€. 20.578,84
A	IMPORTO TOTALE	**€. 678.141,87**		**€. 678.141,87**

3.5. **Lavorazioni di cui si compone l'intervento:**
a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo		
		In cifre	In lettere	%
OG08 Cl. III o superiore	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	**€. 678.141,87**	Seicentosettantottomila centoquarantuno/87	100,00

3.6. **modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii:**
- a misura con offerta a minor prezzo con unico ribasso.

3.7. **Il presente appalto viene affidato anche ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.** nel rispetto delle clausole contrattuali e specifiche tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. TERMINE DI ESECUZIONE

Giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE

Sono documenti da ritenersi parte integrante e sostanziale della procedura di cui trattasi:
- **la presente lettera di invito disciplinare di gara** contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto;
- modello istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE (modello A);
- modello dichiarazione impresa ausiliaria (modello A/bis);
- modello dichiarazione Sostitutiva D.P.R. 445/2000 e Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" (modello B);
- modello dichiarazione della comunicazione antimafia (modello C);
- DGUE in pdf ed in xml (modello D);

- Modello avvenuto espletamento del sopralluogo (modello E);
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022/2024 del Comune di Itri, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 29/03/2022;
- gli elaborati grafici composti da:
  - Elenco Elaborati
  - Schema Contratto
  - TAV. 1.0_Relazione generale
  - TAV. 2.0_Documentazione fotografica
  - TAV. 3.0_Inquadramento urbanistico territoriale carte dei vincoli e tutela paesaggistica
  - TAV. 4.0_Relazione Paesaggistica
  - TAV. 5.0_Relazione Idraulica - Fosso Raiano
  - TAV. 6.0_Relazione geologico - sismica_Rio d'Itri
  - TAV. 7.0_Rilievo e profilo longitudinale tratto 1
  - TAV. 7.1_Sezioni 1-28 tratto 1
  - TAV. 7.2_Sezioni 29-62 tratto 1
  - TAV. 8.0_Rilievo e profilo longitudinale tratto 2
  - TAV. 8.1_Sezioni 1-24 tratto 2
  - TAV. 8.2_Sezioni 25-37 tratto 2
  - TAV. 9.0_Computo metrico estimativo
  - TAV. 10.0_Quadro tecnico economico
  - TAV. 11.0_Elenco dei prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi
  - TAV. 12.0_Incidenza mano d'opera
  - TAV. 13.0_Capitolato Speciale d'Appalto
  - TAV. 14.0_Risoluzione interferenze
  - TAV. 15.0_Aggiornamento prime indicazioni della sicurezza
  - TAV. 16_0_Piano di Manutenzione dell'opera
  - TAV. 17.0_Cronoprogramma
  - TAV. 18.0_Layout di cantiere
  - Verbale di validazione del progetto definitivo Prot. n. 20114 del 21/11/2022

Tutta la documentazione è disponibile sui seguenti siti internet:
- https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp (piattaforma gare telematiche);
- http://www.provincia.latina.it (sito Provincia di Latina);
- http://www.comune.itri.lt.it/ (sito Comune di Itri).

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla piattaforma delle gare telematiche della Provincia di Latina è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

6. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal link https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro il 6° giorno precedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sistema telematico delle gare con le specifiche funzionalità.
Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

7. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto dal precedente punto 6 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra

la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. GARANZIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria pari al 1*% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice* così come modificato e integrato dall'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e precisamente di importo pari ad €. 6.781,41. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato su c/c IT07U0529673973T20990000092 (intestato al Comune di Itri presso la Banca Popolare di Fondi, filiale di Itri);
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
   3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. FINANZIAMENTO

I lavori sono finanziati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/02/2021, per una somma pari ad euro 999.500,00, e che la linea di finanziamento sopra citata è ora confluita nei PNRR M2C4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si intende per «*operatore economico*», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel

caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (D.Lgs. 50/2016, art. 45).

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di

procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

11. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di idoneità economica e tecnica).

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice[1]. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti[2].

---

[1] In ordine al comma 3, ultimo periodo, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In relazione all'estinzione del reato, questa richiede pur sempre l'accertamento dell'esistenza dei presupposti con una pronuncia del giudice penale o su istanza dell''interessato (cd. self cleaning).

[2] Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di

In qualunque momento della gara, la stazione appaltante **esclude** dalla partecipazione alla procedura un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

a) possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) possa dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità[3];

c-*bis*) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile[4];

e) la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

---

cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4, art. 80 del Codice. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

[3] Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni]; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

[4] Si segnala, altresì, che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter).

f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere[5];
f-ter) l'operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
h) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
i) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
j) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5 del Codice).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

12. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono forniti in fase di comprova degli stessi. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera invito.

12.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

I partecipanti devono essere iscritti nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti sia dal consorzio che da ciascun soggetto indicato quale esecutore del servizio. La società dovrà risultare "ATTIVA".
Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

12.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

[5] In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Possesso dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso delle qualificazioni in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto appresso indicato:

- possesso della categoria **OG8 class. III o superiore**.

12.3. PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI, INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI DAL PNRR/PNC

Si applicano le disposizioni previste all'art. 47, commi 2, 3, 3-bis e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. 108/2021.

In particolare, l'operatore economico dovrà produrre e trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- **Ai sensi dell'art. 47, comma 2: OO.EE. > 50 dipendenti.** L'operatore economico dovrà presentare in sede d'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006;
- **Ai sensi: dell'art. 47, comma 3: 15 ≤ OO.EE. < 50 dipendenti.** In fase di esecuzione del contratto (entro 6 mesi dalla sua conclusione) l'operatore economico dovrà consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999, insieme ad una relazione relativa all'assolvimento dei relativi obblighi. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.47, comma 6 del D.L. n. 77/2021, oltre che nel caso della mancanza della relazione di genere, all'impossibilità da parte dell'O.E. di partecipare per 12 mesi ad ulteriori procedure afferenti al PNRR/PNC.
- *Ai sensi dell'art. 47, comma 4:*
  a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice.

  Si ritiene, ai sensi dell'**art. 47 comma 7** del D.L. 77/2021, di dover ridurre al 10%, in caso di aggiudicazione del contratto, la percentuale di assunzione per l'occupazione giovanile (under 36). Tale riduzione al 10% è giustificata dalla necessità di esperienza o di particolari abilitazioni professionali. Si ritiene altresì di dover escludere la previsione di personale femminile in considerazione delle specificità del settore, nel quale la manodopera operaia prevalente è quasi esclusivamente maschile, per cui è evidente che, nel caso di aggiudicazione del contratto, l'obbligo di assicurare all'occupazione femminile una quota, almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto medesimo, risulta pressoché impossibile da rispettare anche in relazione alla particolarità del lavoro da compiere.

12.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, **in quanto compatibile**. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 12.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

12.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale relativi all'insussistenza dei motivi di esclusione e all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui ai paragrafi 11 e 12.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 12.2 ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi **centottanta giorni** dalla data di presentazione delle offerte.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed in particolare mediante:

- massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.4** della presente lettera d'invito;

15. VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante.

16. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato e verrà svolto l'intervento oggetto dell'appalto è obbligatorio. La Stazione appaltante non rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo tuttavia i concorrenti devono dichiarare di aver svolto autonomamente il sopralluogo.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno procedere autonomamente autocertificando l'effettuazione dello stesso ai sensi del DPR 445/2000. Tale autocertificazione (modello "E") dovrà essere caricata nella sezione "documentazione amministrativa" (busta telematica amministrativa) del portale delle gare telematiche già citato.

Si evidenzia che la Società appaltatrice deve svolgere il sopralluogo:

- per avere esatta conoscenza dello stato dei luoghi ed accertare tutte le condizioni che possono incidere sull'offerta;
- per valutare le eventuali limitazioni alle dimensioni dei mezzi da utilizzare per il servizio.

17. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, compresi quelli derivanti dall'art. 47 del DL 77/2021 conv. in legge 108/2021, e dei requisiti di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o le esperienze professionali pertinenti richieste, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso il ricorso a più società ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, per i servizi subappaltabili.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria, in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia, sentenza CGUE, Sez. IX, 3 giugno 2021, nella causa C-210/2020.
L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L'ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti speciali previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la Provincia MB, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, o altro termine definito dal RUP. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

18. ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

A norma dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 troverà applicazione l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
A norma dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o

esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

20. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare, nel rispetto dei limiti di legge; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

21. ALTRE INFORMAZIONI

- Il Responsabile Unico del Procedimento è: l'Arch. Massimiliano Meschino, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Itri, tel. 07717321, PEC comune.itri@postecert.it.
- Il Responsabile della Procedura di Gara è: l'Istruttore direttivo Paola Perugini, tel. 0773.401600, PEC ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Si rinvia inoltre al punto 4 "Altre informazioni" contenute nel disciplinare di gara qui integralmente richiamate;

Latina, 25/11/2022

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
f.to Avv. Claudia DI TROIA

DISCIPLINARE DI GARA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul Portale delle Gare telematiche della Provincia di Latina raggiungibile attraverso il link:

https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal link:

https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=BIJOT4SN0DXZ54YV8LW8YU1H82IBSNSS

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'OFFERTA DEVE ESSERE COLLOCATA SUL SISTEMA SUDDETTO ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 14:00 DEL __/12/2022

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema suddetto è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
In ogni caso il concorrente esonera la Provincia di Latina da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
L'Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
L'offerta è costituita da due buste virtuali, rispettivamente **"A – Documentazione"** e **"B – Offerta economica"**.

NELLA BUSTA VIRTUALE "A" DEVONO ESSERE CONTENUTI, I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) Istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE (**modello "A" – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE**), contenente una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (sull'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara ed attesta, oltre al possesso dei requisiti necessari per poter partecipare alla presente procedure:
   a) di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella **lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto**;
   b) di essere qualificato per eseguire l'appalto indicato nell'oggetto ed in particolare di possedere attestazione SOA rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e 60 del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e rispettive classifiche sotto indicate, richieste nell'avviso pubblico relativo alla gara in oggetto: (indicare sul modello la ctg. SOA posseduta e la classifica);
   c) di essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **White list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
   d) che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'impresa che rappresenta intende affidare in **subappalto**, nei limiti di legge, ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni i lavori o le opere riferiti alle seguenti categorie: *(indicare sia nel caso il subappalto sia necessario alla qualificazione, sia nel caso il subappalto sia facoltativo)*

e) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori, comprese quelle previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti, relative al costo del personale, alla sicurezza e protezione dei lavoratori, agli oneri concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi.

f) di essere ben consapevole della situazione di fatto della viabilità oggetto della presente procedura e di avere ben chiaro quale sia lo stato della stessa;

g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

h) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

i) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;

j) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

k) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

l) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

m) che l'indirizzo PEC indicato nel DGUE è idoneo per l'invio per l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo Decreto;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;

n) ☐ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

oppure

☐ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

o) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, inserita all'interno della lettera d'invito;

p) di prendere atto che:

- le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori** relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;

q) di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione delle dichiarazioni di regolarità contributiva e fiscali nei sensi previste dall'ordinamento vigente.

r) di mantenere l'offerta valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto dal Bando.

2. Modello dichiarazione impresa ausiliaria (modello A/bis)

3. Modello dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (modello "B").

4. Modello dichiarazione antimafia (modello "C").

5. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (modello D)[6]

Sia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia il modulo denominato **"Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE"**, nonché i restanti moduli inseriti sul sistema a cura dei concorrenti, devono essere debitamente compilati, e dovranno essere **firmati digitalmente** (formato PDF firmato digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e, una volta firmati digitalmente, caricati dal concorrente sulla piattaforma delle gare telematiche.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DEL "MODELLO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE".

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE e il modulo denominato **"Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE"** devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE:** deve essere presentato un DGUE e un modulo **"Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE"** distinto per ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Il DGUE dovrà recare le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^) e VI.

Mediante il modulo **"Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE"** ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta dovrà, fra l'altro, rendere dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE[7].

L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario;

- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili:** il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo **"Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE"**. Le **consorziate indicate come esecutrici** dovranno compilare, oltre al modulo **"Modello A – istanza di partecipazione**

[6] Il modulo denominato **"Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE"** si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere le dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE, di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 4 e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter). I **concorrenti**, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto modello A. Anche le **imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici e le cooptate** dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il medesimo **"Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE". Si precisa che l'utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.**

[7] **N.B.: la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione** che verranno assunte dai concorrenti riuniti (in caso di RTI) o consorziati (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016) deve essere invece dichiarata da ciascun concorrente riunito o consorziato **in sede di domanda di partecipazione.**

e dichiarazioni integrative al DGUE", il proprio DGUE limitatamente alle Parti IIˆ Sezioni A e B, IIIˆ e VIˆ. L'inserimento nel sistema dei "DGUE" e del modulo contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello A sia per il consorzio che per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati[8];

- nel caso di **cooptazione:** il concorrente deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo **"Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE"** nel quale dovrà dichiarare di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata, mentre l'impresa cooptata – che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà compilare, oltre al modulo **"Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE"**, il proprio DGUE (limitatamente alle Parti IIˆ Sezioni A e B, IIIˆ e VIˆ), dichiarando di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e che eseguirà i lavori per un importo non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo delle qualificazioni possedute, in conformità all'art. 92 co. 5 del DPR 207/10. L'inserimento nel sistema dei "DGUE" e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello A sia per il concorrente che per la cooptata) avverrà a cura del concorrente, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema.

6. Modello avvenuto espletamento del sopralluogo (**modello "E"**);

7. **"PASSOE"** debitamente sottoscritto di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza;
   Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle eventuali imprese ausiliarie, ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell'elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.
   Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale.
   Nel caso di cooptazione dovrà essere inserita nel PASSOE del concorrente cooptante anche l'impresa cooptata, con relativa firma digitale. Ai fini della creazione del PASSOE, si evidenzia che lo stesso dovrà essere generato con il ruolo di "mandataria in RTI" per il concorrente e con il ruolo di "mandante del RTI" per l'impresa cooptata, come da chiarimenti sito ANAC (alla sezione "N-Creazione Pass Operatore Economici", FAQ N.15).
   Trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 19 della lettera di invito, con assegnazione di un termine, a pena di esclusione, per la produzione o l'integrazione del PASSOE.

8. *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)* **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
   (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito) **dichiarazione di impegno**, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria.

9. **Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze

[8] **N.B.:** qualora un **Consorzio** di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del codice (**Consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile**) partecipi alla procedura come **membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinari**o, l'inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021)

10. Ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2016. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall'impresa designata quale capogruppo.

11. Copia dell'attestazione SOA con allegata dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e copia del documento di identità del medesimo. La copia dell'attestazione SOA deve essere presentata:
    - da tutti i concorrenti singoli o raggruppati;
    - dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
    - dalle imprese cooptate.

    Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 76, comma 5 e 77, comma 1 del D.P.R. 207/2010), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma delle gare telematiche nella busta virtuale dedicata alla documentazione amministrativa. In tali fattispecie l'efficacia dell'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

Si precisa che:
- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- il documento di cui al punto 8) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.

Troverà tuttavia applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio dettagliato al punto 19 della lettera d'invito.

12. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento (Modello A bis);
- il contratto di avvalimento;
- il PASSOE dell'ausiliaria *(rif. Faq ANAC n. 24 "E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI")*.

NELLA BUSTA VIRTUALE "B" DEVE ESSERE INSERITO:

1. Per formulare l'offerta economica i partecipanti dovranno compilare il modello apposito telematico generato dal portale delle gare telematiche della Provincia di Latina – inserendo, a pena di esclusione, l'indicazione dei seguenti elementi:

- la percentuale di ribasso offerta (sono ammessi fino a massimo tre numeri decimali);
- i costi della sicurezza aziendali (in €, non in percentuale) concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- i costi della manodopera (in €, non in percentuale)

N.B. Nell'offerta di cui sopra il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

2. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera sopra citata, da produrre in sede di gara.

3. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.
La prima seduta pubblica verrà svolta presso la stanza riunioni del piano terzo della sede della Provincia di Latina (Via A. Costa, 1) il giorno __/12/2022 alle ore __:__.
Le sedute pubbliche, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nelle date e negli orari che saranno comunicati sul sistema delle gare telematiche nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.
Successivamente il seggio di gara, procede a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 19 della lettera d'invito;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Seggio di gara procede infine allo sblocco della documentazione contenuta nelle buste virtuali "B offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria definitiva.
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, troverà applicazione l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

4. ALTRE INFORMAZIONI

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Rimane comunque

inalterato in caso di presentazione di un'unica offerta valida il principio meglio esposto all'art. 20.2 della lettera di invito;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

d) l'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

e) l'aggiudicatario deve prestare altresì polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e precisamente:
   1) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurativa pari all'importo contrattuale;
   2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l'importo di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d'invito devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 2.16 del capitolato speciale d'appalto;

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale;

k) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

l) la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
   a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
   b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

o) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;

p) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii., recante: *"Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici*" nella parte ancora in vigore;

q) ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale (art. 26 comma 1 del capitolato speciale d'appalto);

r) Il Responsabile Unico del Procedimento è: l'Arch. Massimiliano Meschino, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Itri, tel. 07717321, PEC comune.itri@postecert.it.

s) Il Responsabile della Procedura di Gara è: l'Istruttore direttivo Paola Perugini, tel. 0773.401600, PEC ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

5. CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui all'art. 3 del D.L 76/2020 (cd. D.L. semplificazioni). Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016, e dell'art.3 DL 76/2020. A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

6. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorno dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi previsti dal medesimo articolo, comma 10, lettera a).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante forma pubblica amministrativa. La stipula dovrà aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della stazione appaltante.
Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita inoltre, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

7. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del citato DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 e di cui all'art. 11 bis del Capitolato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti dal PNRR e PNC.
Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del citato D.L. 77/2021, e di cui all'art. 11 bis del Capitolato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente appalto è quello di Latina, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Lazio, sezione di Latina, Via Andrea Doria 4, tel. 077340871, nei termini

indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010. Ai sensi dell'art. 48 c. 4 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, in caso di impugnazione degli atti relativi alla presente procedura di affidamento si applica l'art. 125 del D.Lgs. 104/2010.

9. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Provincia di Latina – Via A. Costa n. 1, 04100 LATINA (LT) - P. IVA/C.F. 80003530591 Tel. 07734011 – PEC: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it;

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Claudio Falso, con sede in via A. Costa n. 1 – 04100 LATINA (LT) PEC dpo@pec.provincia.latina.it - E-mail dpo@provincia.latina.it;

Responsabile del trattamento: Dirigente del Settore Avvocatura Avv. Claudia Di Troia della Provincia di Latina;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte dell'Ente di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma tel. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere effettuato, previa richiesta scritta, al seguente indirizzo pec: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it.

Latina, 25/11/2022

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
f.to Avv. Claudia DI TROIA